

# Articolo 7

Numero I2, dicembre 2014

Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione L'Altro diritto Pisa — Anno 6 numero 2, Dicembre 2014 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



## In questo numero:

- L'art. 35-ter o.p. e il risarcimento del danno da "inumana detenzione" 2
- Che voto dare all'ultima manovra "salva" carceri? I principali profili critici del rimedio risarcitorio ex art. 35-ter o.p. 4
- La messa alla prova: Un grande successo per i minori, da ora introdotto anche per gli adulti 5
- Violenza sui minori 8
- Beccaria: un occhio ieri, e l'altro domani L'autore de "Dei delitti e delle pene" nel pensiero dei giuristi moderni 9
- L'ergastolo: Una pena contraria al senso di umanità? 10
- Donna e avvocato... Per essere così, dolcemente complicate 11
- Storie da "veri detective" 13
- L'Altro diritto segnala: Inserire il delitto di tortura nel codice penale. Perché la tortura è una pratica medievale 14
- L'Altro diritto eventi 15





## L'art. 35-ter o.p. e il risarcimento del danno da "inumana detenzione"

La spada di Damocle che pende sull'Italia, in seguito alla sentenza Torreggiani, ha ancora una volta dato i suoi frutti: lo scorso 21 agosto è entrata in vigore la legge di conversione del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 recante, tra le varie disposizioni, "rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

Con quest'ultimo provvedimento il Governo italiano ha aggiunto un altro importante tassello al disegno di riforme necessarie per risanare il nostro sistema carcerario in cronica violazione dell'art. 3 della CEDU, e ha cercato di colmare una pesante lacuna introducendo nell'ordinamento penitenziario l'art. 35-ter, un'assoluta novità in tema di **rimedi risarcitori** specifici per i soggetti detenuti o internati che abbiano subito una restrizione in carcere in condizioni tali da costituire un "trattamento inumano e degradante". Infatti, nonostante le precedenti misure adottate per soddisfare le prescrizioni impartite da Strasburgo con il d.l. 146/2013, mancava nel nostro ordinamento uno strumento che consentisse di ottenere il risarcimento del "danno da inumana detenzione" con forme e modalità *ad hoc*.

Molti tra gli esperti e gli addetti ai lavori hanno però criticato la soluzione proposta dallo Stato italiano al *dictum* della Corte EDU, sottolineando che l'art. 35-ter o.p. piuttosto che essere una risposta alla domanda di tutela "piena" della condizione carceraria, non è altro che l'ennesimo stratagemma per sfuggire alle multe salate a cui sarebbe andata incontro l'Italia, un palliativo insomma che attenua i sintomi ma non fornisce la cura.

Prima di passare in rassegna i profili critici analizziamo nel dettaglio il nuovo rimedio compensativo.

**Chi può fare richiesta e a quale giudice inoltrarla.**

Il risarcimento del danno per la restrizione in carcere in violazione

dell'art. 3 della CEDU può essere richiesto, in base al combinato disposto degli artt. 35-ter o.p. e 2 del d.l. 92/2014 (articolo contenente disposizioni transitorie), da:

- detenuti e internati (formula con cui si intende coloro che sono sottoposti alla *misura della custodia cautelare*, coloro che *espiano la pena a titolo definitivo* e coloro che sono *internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva*) che stiano subendo un "pregiudizio grave e attuale" ai propri diritti;
- coloro che hanno finito di espia- re la pena detentiva e coloro che hanno subito il pregiudizio durante lo stato di custodia cautelare in carcere, non computabile nella determinazione della pena, dopo l'entrata in vigore del decreto;
- coloro che hanno finito di espia- re la pena detentiva e coloro che hanno subito il pregiudizio durante lo stato di custodia cautelare in carcere, non computabile nella determinazione della pena, prima dell'entrata in vigore del decreto;
- detenuti e internati che hanno già presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, se ancora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso;
- detenuti e internati che lamentano un pregiudizio rispetto a condizioni detentive non più attuali e non hanno presentato ricorso alla Corte europea (questa ipotesi non è in realtà espressamente prevista, ma è il frutto di un'interpretazione analogica che ha come fondamento un'eventuale irragionevole discriminazione *ex art. 3 Cost.*).

La richiesta deve essere presentata, personalmente o tramite il proprio difensore, al Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione (anche se il pregiudizio ha avuto luogo in un altro istituto) nel caso di detenuti e internati, o al Tribunale civile del capoluogo del distretto in cui i soggetti richiedenti hanno resi-

denza, nel caso in cui lo stato di detenzione o di custodia cautelare in carcere sia cessato.

### *I termini per proporre l'azione risarcitoria*

Nell'ipotesi di attualità del pregiudizio non è previsto alcun termine entro cui presentare la richiesta, e ciò significa che i detenuti e gli internati che versino, al momento della domanda, in condizioni detentive contrarie all'art. 3 della CEDU possono proporre l'azione risarcitoria al Magistrato di sorveglianza senza alcun limite temporale; in tutti gli



altri casi è invece previsto, a pena di decadenza, un termine di 6 mesi.

È necessario, però, distinguere il *dies a quo* in base alle varie categorie di soggetti richiedenti (punti 2, 3, 4 e 5 di cui sopra): i 6 mesi decorrono dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il soggetto ritorni in libertà dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, cioè dopo il 28 giugno 2014; per tutte le altre ipotesi il termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del decreto e dunque i soggetti interessati ad ottenere il risarcimento devono proporre l'azione entro il 28 dicembre 2014.

## I tipi di risarcimento

Sono previsti due diversi tipi di risarcimento: uno in forma specifica, che si sostanzia in uno sconto della pena residua di 1 giorno per ogni 10 di pregiudizio subito, e uno in forma monetaria, pari a 8 euro per ogni giorno trascorso in condizioni inumane e degradanti.

Lo sconto di pena può essere disposto dal Magistrato di sorveglianza solo nel caso in cui il pregiudizio si sia protratto per più di 15 giorni, in caso contrario il detenuto otterrà soltanto un risarcimento monetario. È possibile però che la riduzione di pena debba combinarsi con il risarcimento monetario; basti pensare a tutti quei casi in cui la durata del pregiudizio sia superiore a 15 giorni

ma non costituisca un multiplo di 10.

Per fare un esempio: se le condizioni di detenzione inumane si sono protratte per un periodo di 43 giorni, allora il detenuto o l'internato si vedrà detrarre dalla pena residua 4 giorni, e in più avrà

diritto ad un risarcimento di 24 euro.

Il risarcimento sarà invece sempre in forma monetaria, per ovvie ragioni, se sull'istanza decide il Tribunale civile.

### Presupposto fondamentale del rimedio compensativo

L'art. 35-ter comma 1 non si limita a richiamare quale presupposto del risarcimento le "condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", ma impone di prendere in considerazione l'inter-

pretazione che ne fornisce la Corte EDU.

Appare dunque inevitabile, per individuare le condotte che integrano la fattispecie, il riferimento alle sentenze emesse fino ad oggi dalla Corte, secondo cui costituisce un "trattamento inumano e degradante":

- il sovraffollamento carcerario se lo spazio individuale a disposizione all'interno delle celle è inferiore a 3 m<sup>2</sup> (non è chiaro, perchè sul punto la Corte EDU non si è espressa in modo univoco, se lo spazio debba essere calcolato al lordo o al netto del mobilio e se debba essere scomputato dalla superficie vivibile lo spazio occupato dal bagno di pertinenza della cella);
- il sovraffollamento carcerario in concorso con altre carenze che incidono significativamente sulla qualità della vita carceraria (come l'insufficiente aerazione, l'accesso difficoltoso alla luce e all'aria naturali, la pessima qualità del riscaldamento, il mancato rispetto delle esigenze sanitarie di base e l'impossibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici), se lo spazio a disposizione è compreso tra i 3 e i 4 m<sup>2</sup>;
- il mantenimento in carcere *et similia* di soggetti in condizioni di salute ritenute incompatibili con la detenzione;
- la mancata predisposizione di cure mediche e di condizioni di detenzione adeguate allo stato di salute del detenuto o internato.

Lo sguardo dei nostri giudici deve quindi puntare costantemente verso Strasburgo per incrociare quello della Corte EDU, che non si ritiene vincolata al puro e semplice dato geometrico-spaziale, ma si è mostrata attenta e sensibile ad altri aspetti problematici della vita carceraria, come appunto la possibilità di poter beneficiare di prestazioni mediche idonee ad assicurare l'integrità fisica e psicologica e di condizioni detentive adeguate a preservare la *privacy* dei soggetti ristretti.

### Profili processuali.

Se la competenza è del Magistrato di sorveglianza, quest'ultimo decide

mediante le forme indicate nell'art. 35-bis o.p. e con ordinanza reclamabile entro 15 giorni, in base all'art. 35-bis comma 4, davanti al Tribunale di sorveglianza. La decisione del Tribunale di sorveglianza è soggetta, sempre entro il termine di 15 giorni, a ricorso per Cassazione.

Se invece è competente il giudice civile, il tribunale decide in forma monocratica secondo il procedimento descritto dagli artt. 737 ss. del c.p.c.; in questo caso il giudice emette il suo "verdetto" con un decreto non impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza, ma comunque ricorribile in Cassazione.

### Prescrizione del diritto al risarcimento

Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. o responsabilità contrattuale da "contatto sociale"? Questo è il dilemma.

Nel silenzio del legislatore si sono levate voci a favore dell'una o dell'altra tesi, senza che ciò facesse pendere l'ago della bilancia in modo inequivocabile per una delle due ipotesi.

La questione è però cruciale per individuare il termine di prescrizione: se in capo all'amministrazione penitenziaria è configurabile una responsabilità di tipo extracontrattuale, il soggetto richiedente potrà ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda (termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c.); se invece è configurabile una responsabilità da "contatto sociale", opererà il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..

In attesa di chiarimenti, è consigliabile presentare due istanze separate, una relativa ai pregiudizi subiti negli ultimi 5 anni e un'altra per le lesioni pregresse.

Tra la modulistica disponibile si segnala quella messa a punto dalla nostra associazione e reperibile sul sito [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it) nella sezione "Sportello".

Florenzia Dalle Lucche



Corte Europea dei Diritti dell'Uomo



## Che voto dare all'ultima manovra "salva" carceri? I principali profili critici del rimedio risarcitorio *ex art. 35-ter o.p.*

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in una nota dello scorso 5 giugno, ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi fatti fino al quel momento dall'Italia, chiedendo però che, in tempi brevi, venisse introdotto il tanto invocato rimedio risarcitorio "non ancora pervenuto".

Il Governo italiano ha fatto i compiti a casa: ha aggiunto l'art. 35-ter alla legge sull'ordinamento penitenziario, e ha avuto, grazie a questo provvedimento, una valutazione semi-positiva dalla Corte EDU con le recenti declaratorie di irricevibilità di 3564 ricorsi presentati dai detenuti italiani, declaratorie motivate dal mancato "previo esperimento" dei nuovi rimedi interni.

Tuttavia il lavoro svolto dall'Italia è stato accusato da molti di mediocri-

sificare le varie situazioni prospettabili, come impone il principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*. Per fare un esempio: non è accettabile che il risarcimento sia il medesimo nel caso di un detenuto in condizioni di salute psico-fisica altamente precarie e nel caso di un detenuto costretto ad un numero di ore d'aria insoddisfacente (è chiaro che si tratta di situazioni completamente diverse), nonostante la durata del pregiudizio sia la stessa. Con riguardo all'entità del risarcimento, quest'ultima risulta, a parere di molti, modesta: lo sconto di pena previsto come compensazione al periodo di inumana detenzione (1 giorno ogni 10 di pregiudizio) è inferiore a quello contemplato per la misura della liberazione anticipata ordinaria (45 giorni ogni 6 mesi di

giorno di inumana detenzione, ma altri ricorrenti si sono visti accordare una somma maggiore).

Altre critiche sono state sollevate circa il ricorso davanti al giudice civile: è previsto, infatti, per il procedimento dinanzi al Tribunale civile un Contributo Unificato, che può andare dai 43 ai 98 euro, a seconda del valore della causa. Si tratta di una spesa che potrebbe fornire un valido disincentivo ad una richiesta risarcitoria di modesta entità, e che può di fatto creare un'inaccettabile disparità di tutela tra chi è detenuto e chi non lo è più, e tra chi ha sufficienti possibilità economiche e chi non le ha ma non ha comunque diritto al gratuito patrocinio.

*Last but not least*, il problema della difficile ricostruzione della vicenda detentiva del reclamante: è già molto faticoso per il Magistrato di sorveglianza, pacificamente considerato il "giudice naturale" dei detenuti, mettere insieme i pezzi della vita carceraria del richiedente, immaginiamoci che impresa epica debba compiere, per fare la stessa operazione, il giudice civile!

Due considerazioni finali che potrebbero far valutare le critiche mosse sotto una luce nuova.

La prima riguarda la Corte di Strasburgo: quest'ultima ha approvato in realtà con riserva il rimedio compensativo italiano, posticipandone la valutazione sull'accessibilità e sull'adeguatezza in base alla futura prassi applicativa nazionale.

La seconda concerne lo standard di tutela imposto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: è necessario ricordare che si tratta di uno standard minimo di tutela dei diritti fondamentali, e ciò significa che nulla vieta agli Stati firmatari di innalzare il livello di tutela qualora lo ritengano opportuno.

Uno Stato che si professa civile, democratico e sensibile ai diritti fondamentali della persona umana si può accontentare di questa soluzione?

Florenzia Dalle Lucche



tà, sia per la tecnica legislativa utilizzata, sia per la soluzione proposta. Sorvolando sul problema della tecnica, che affligge ormai da tempo il nostro sistema normativo, cerchiamo ricostruire i principali profili critici segnalati dagli esperti.

Le maggiori rimostranze riguardano il parametro indicato per la quantificazione del risarcimento e l'entità dello stesso.

Non è sembrato infatti sufficiente, per la determinazione del *quantum* risarcitorio, prendere in considerazione soltanto il parametro della "durata dei giorni del pregiudizio", tralasciando altri elementi che avrebbero consentito di rapportare il risarcimento alla reale entità della lesione subita, e consentito di diver-

denzazione, equivalenti a 2,5 giorni per 10 di restrizione), e a quello predisposto per la liberazione anticipata speciale *ex art. 4 del d.l. 146/2013*, il quale prevede 75 giorni di pena scontata ogni semestre di detenzione (circa 4 giorni sottratti ogni 10 di detenzione); mentre il risarcimento monetario, *ex art. 35-ter comma 2*, può essere considerato inadeguato rispetto sia al ragguglio stabilito *ex art. 135 c.p.* tra le pene pecuniarie e le pene detentive (la norma impone che 1 giorno di pena detentiva sia convertito in 250 euro o in frazione di 250 euro), sia alla liquidazione dell'indenizzo operata dalla Corte EDU nella sentenza Torreggiani (il sig. Torreggiani è stato risarcito con una somma inferiore a 8 euro per

## La messa alla prova: Un grande successo per i minori, da ora introdotto anche per gli adulti


### Origine e ratio dell'istituto

La nuova disciplina dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, prevista dalla l. 67/2014, apporta modifiche sostanziali ad alcune norme del codice penale e di procedura penale, in particolare introducendo gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater e il titolo V bis nel libro V del codice di rito intitolato "Disposizioni in materia di messa alla prova", composto dagli articoli 464-bis e seguenti e il capo X del titolo I delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, composto dagli articoli 141-bis e seguenti.

Questo istituto nasce nel processo penale a carico dei minori disciplinato dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 448/1988 e dall'articolo 27 del d.lgs. 272/1989. La messa alla prova per i minori trova il suo fondamento nella lettura combinata degli articoli 31 e 27 della nostra Costituzione, i quali impongono al legislatore di prevedere istituti diretti alla protezione e rieducazione della gioventù, nonché nelle regole di Pechino, in particolare gli articoli 9 e 11 che favoriscono la "probation", istituto tipico degli ordinamenti di *common law*. La sospensione del processo con messa alla prova consente di interrompere il processo, offrendo al minore la possibilità di non andare incontro alla condanna, in cambio della dimostrazione di un suo ravvedimento. Più precisamente ai sensi degli articoli 28 e 29, quando il giudice ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova, sospende il processo e affida l'imputato ai Servizi Minorili. Decorso il periodo di sospensione, il giudice dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e della sua personalità, ritiene che la prova abbia portato ad un esito positivo. Con questo istituto si mira a realizzare i principi di minima offensività del processo, di non stigmatizzazione, di tutela delle esigen-

ze educative, di residualità della detenzione, senza trascurare le istanze di difesa sociale e di prevenzione speciale e generale connesse alla commissione del reato. La risposta dello Stato è quindi tempestiva, poiché può intervenire già nella fase processuale anziché in quella esecutiva ma, a differenza di altri istituti, non consente una rapida fuoriuscita del minore dal sistema penale, potendo prolungarne la permanenza in messa alla prova per un periodo che, per i reati più gravi, può estendersi fino a tre anni. Alla base di questo istituto c'è una sorta di patto: lo Stato rinuncia alla prosecuzione del procedimento e alla possibile punizione, ma chiede in cambio al minore non solo un mero comportamento in negativo, ossia l'astensione dal commettere altri reati, ma, ben più importante, chiede un impegno in positivo, quale l'adesione ad un progetto secondo un itinerario di crescita ed evoluzione, nel rispetto di attività precise e nella collaborazione con gli operatori e i servizi. Poiché la rinuncia alla punizione avviene solo a seguito di un'attenta analisi del processo di maturazione dell'individuo, è possibile affermare che, rispetto ad altri istituti, la messa alla prova meglio consente di tenere in considerazione anche le finalità di difesa sociale.

La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti è inserita, invece, nel nostro ordinamento per far fronte ai crescenti problemi di sovraffollamento carcerario e nella prospettiva di adattamento del sistema processuale penale italiano ad un sistema penali-



stico che non sia necessariamente incentrato sulla visione carcerocentrica: si introduce una disciplina che sia volta non solo alla punizione del reo, ma anche al suo reale ravvedimento operoso nei confronti della vittima del reato.

### Condizioni per l'applicazione della messa alla prova

I presupposti applicativi della messa alla prova per i minorenni vengono generalmente distinti in soggettivi e oggettivi. Per quanto riguarda tali presupposti la formulazione dell'articolo 28 del D.P.R. 448/1988 è stata da più parti criticata per eccessiva indeterminatezza e ambiguità, perché consentirebbe "le più diverse e soggettive interpretazioni". Sotto il profilo oggettivo il primo dato che occorre rilevare è che la messa alla prova per i minorenni è applicabile con riferimento a qualsiasi tipo di reato: la gravità del reato non produce alcuna preclusione in ordine alla possibilità di concessione della misura, mentre incide sulla sua durata. L'entità del fatto costituisce anche uno degli elementi di valutazione della personalità del minore e può precludere la concessione della misura, evidenziando la non idoneità dell'istituto al conseguimento del proprio scopo rieducativo del minore.



(continua da pagina 5)

Se si deve condividere la necessità di maggiore cautela nella concessione della messa alla prova per i reati più gravi – reati che data la loro natura o modalità di esecuzione hanno creato una frattura tra l'imputato e la società che non sia colmabile nell'arco di tre anni – non appare condivisibile, però, la tesi secondo cui occorrerebbe introdurre dei limiti all'applicazione della misura in presenza di certe ipotesi di reato. Requisito non previsto, ma che si ritiene debba comunque costituire un presupposto per la concessione dell'istituto, è l'accertamento della sussistenza del fatto di reato e della colpevolezza dell'imputato. Ciò a tutela della presunzione di non colpevolezza e del principio di legalità. I presupposti soggettivi sono innanzitutto quelli riguardanti la personalità del minorenne. Il giudice sulla base degli accertamenti della personalità svolti ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 448/1988 deve poter formulare una prognosi positiva sull'esito della prova. La valutazione è fatta, quindi, *ex ante* e costituisce il presupposto sulla base del quale è espresso il giudizio di prognosi positiva. È da escludere che il giudice possa utilizzare la messa alla prova come strumento per conoscere la personalità del minore imputato. Non vi sono indicazioni precise degli elementi di cui il giudice deve tener conto, ma è necessario che il giudice operi una valutazione complessiva della sfera soggettiva del minore, che tenga conto di ogni elemento della personalità. Ovviamente tali elementi sono da analizzare caso per caso, senza essere costretti all'interno di qualsiasi schema normativo. Non costituiscono fattori ostativi la sussistenza di precedenti penali e giudiziali o l'aver già beneficiato di perdono giudiziale o di una messa alla prova con esito negativo. La sospensione può essere concessa anche più volte.

Per gli adulti invece, i casi e le pre-

clusioni alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sono individuati dall'art. 168 bis c.p. ed essi si possono riunire in due limiti oggettivi ed in un limite soggettivo, che caratterizzano e differenziano notevolmente la *probation* per gli adulti, rispetto a quella prevista nel rito minorile, dove, come abbiamo visto, tali limiti non sono previsti.

Primo limite oggettivo consiste nel fatto che il beneficio in esame è ammesso solo "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale".

Secondo limite oggettivo è dato dal fatto che il beneficio non sia già stato concesso (circostanza, questa, che emergerà dal certificato del casellario giudiziale).

L'unico limite soggettivo consiste invece nel fatto che il richiedente non sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

### ***Procedimento per l'applicazione della messa alla prova***

Venendo al procedimento con cui viene concessa la misura ai minorenni, possiamo vedere come l'iniziativa della sospensione del processo possa essere assunta dalle parti, o disposta d'ufficio dal giudice. La richiesta può essere anche presentata dal difensore dell'imputato, rappresentando, dal punto di vista della difesa, «espedito processuale ottimale», poichè in caso di esito positivo il reato si estingue e non rimane quindi traccia della vicenda penale nel passato del minore. Al P.M. è affidato il compito di rilevare le valutazioni psicologiche e socio-logiche compiute dai servizi e sintetizzarle, mettendole a confronto con i presupposti giuridici applicativi della misura ed eventualmente richiedere l'applicazione dell'articolo

28 D.P.R. 448/1988. Sono inoltre autorizzati a proporre la sospensione con messa alla prova i genitori e i Servizi Minorili competenti. Il giudice può provvedere d'ufficio alla sospensione del processo, valutata la sussistenza dei presupposti indicati dalla legge ed «invitando i Servizi Minorili ad elaborare un progetto di intervento per il minore destinatario della misura». La sospensione è disposta con ordinanza o nel corso dell'udienza preliminare o nel dibattimento.

Per quanto riguarda gli adulti, invece, il progetto di messa alla prova, elaborato in accordo con l'ufficio dell'esecuzione penale esterna, deve essere allegato alla richiesta rivolta all'autorità giudiziaria che è chiamata ad adottare il provvedimento di sospensione. A tale fine, l'art. 141 bis disp. att. c.p.p. prevede che il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, possa avvisare l'interessato della facoltà di ricorrere a tale istituto. In questo modo, chi voglia usufruire dell'istituto può attivarsi da subito per individuare le possibili attività da svolgere. In realtà, così come accade nella pratica del processo minorile, sarà infrequente che il progetto di messa alla prova sia elaborato prima che la questione venga sollevata nella sede giudiziaria. Per questo, il legislatore ha previsto che basti allegare all'istanza di sospensione la richiesta di elaborazione di un progetto richiesto all'UEPE. Rimane in ogni caso la speranza che i progetti vengano redatti per tempo, ossia in un momento vicino alla commissione del reato.

Sia per i minorenni che per gli adulti è previsto che nel programma di messa alla prova sia inserita la riparazione del danno o in ogni caso condotte riparatorie a favore della vittima del reato. Con tale previsione si dà attuazione alla cosiddetta mediazione penale, che ha come fine ultimo la riconciliazione tra reo e vittima, il riconoscimento della vittima come tale e soprattutto come

persona da parte del reo e viceversa, un riconoscimento, da parte della vittima, del reo come persona che ha sbagliato, ma che può riabilitarsi. La messa alla prova, in questi anni di attuazione nel campo del processo penale minorile, ha portato grandi successi: in particolare si riscontra un tasso di recidiva più basso e un tasso di reinserimento sociale decisamente più intenso.

Di seguito si riportano alcune tabelle.

Chiara Benedetti

Fascia di età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	7	0	7	1	1	2	8	1	9
15 anni	168	12	180	28	3	31	196	15	211
16 anni	385	38	423	77	8	85	462	46	508
17 anni	609	64	673	151	14	165	760	78	838
giovani adulti	1.188	82	1.270	256	11	267	1.444	93	1.537
<b>Totale</b>	<b>2.357</b>	<b>196</b>	<b>2.553</b>	<b>513</b>	<b>37</b>	<b>550</b>	<b>2.870</b>	<b>233</b>	<b>3.103</b>

*Soggetti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo l'età, il sesso e la nazionalità. Anno 2013. \**

Anni	Proroga		Revoca	
	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova
2012	253	8%	183	5%
2013	165	5%	156	5%

*Decisioni di proroga e revoca dei provvedimenti di messa alla prova emessi negli anni 2012 e 2013. <sup>§</sup>*

Anni	Positivo (Estinzione)	Negativo
2003	80,3%	19,7%
2004	81,0%	19,0%
2005	79,3%	20,7%
2006	80,5%	19,5%
2007	79,9%	20,1%
2008	80,7%	19,3%
2009	81,4%	18,6%
2010	80,9%	19,1%
2011	80,8%	19,2%
2012	84,7%	15,3%
2013	84,1%	15,9%

*Provvedimenti di messa alla prova secondo l'esito. Anni 2003-2013. <sup>§</sup>*

*N.B.: A partire dall'anno 2012, i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) <sup>◇</sup>*

	Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	11.619
SEMILIBERTA'	778
DETTENZIONE DOMICILIARE	9.383
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	5.397
LIBERTA' VIGILATA	3.318
LIBERTA' CONTROLLATA	182
SEMIDETTENZIONE	5
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>30.682</b>

	Numero
Indagine per messa alla prova	4.689
Messa alla prova	109

*Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova. <sup>#</sup>*  
*Dati al 31 ottobre 2014. <sup>#</sup>*

<sup>§</sup> Fonte [www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/sospensione\\_processo.html](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/sospensione_processo.html)

<sup>#</sup> Fonte Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative [www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.wp?contentId=SST1079699](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?contentId=SST1079699)

<sup>◇</sup> I dati sono riferiti ai casi di proroga e revoca decisi fino alla data del 9 settembre 2014.



## Violenza sui minori



Bambole e schiaffi. Nelle scuole e negli asili, oltre ai libri, alle merendine e ai giochi, è sempre più frequente un fenomeno che con l'infanzia non dovrebbe avere niente a che vedere: la violenza. I casi di cronaca si moltiplicano: dall'asilo di San Romano al Cip Ciop di Pistoia, dall'asilo di Conselice (Ravenna) all'asilo "Primi Passi" di Milano. Sono sempre più numerose le maestre che picchiano i bambini; ma non si tratta di semplici schiaffetti sulla mano o di qualche scappellotto sulla nuca, come avveniva normalmente ai tempi dei nostri nonni. I video di sorveglianza hanno restituito immagini agghiaccianti di vere e proprie torture che venivano inferte ai piccoli.

Ma riassumiamo brevemente i fatti. Pistoia, 3 dicembre 2009 - due maestre, una di 41 anni e l'altra di 28, vengono arrestate. Secondo le accuse, le due donne stringevano la mandibola dei piccoli per costringerli ad aprire bocca per dargli da mangiare, lasciavano i bambini nelle stanze in cui dormivano senza alcuna vigilanza, alzando il volume della radio per non sentire il loro pianto o, ancora, li strattonavano con talmente tanta violenza da provocare, in un caso, la lussatura della spalla di un bambino. I video che sono stati divulgati mostrano una maestra che percuote una bambina di quattordici mesi, tirandole i capelli e torcendole un braccio. Un bambino cerca di consolare la piccola stringendole la mano. Dopo l'arresto, la stessa maestra chiederà perdono tramite i propri

legali, dicendo di essere malata. Ravenna, 11 gennaio 2011 - due maestre vengono messe agli arresti domiciliari. Secondo quanto trapelato dall'ordinanza di custodia cautelare, le maestre schiaffeggiavano i bambini, tiravano i loro capelli e li punivano pesantemente.

Milano, gennaio 2011 - due genitori denunciano una maestra per maltrattamenti. Oltre ai propri sospetti, c'era anche la testimonianza di un'ex insegnante che li aveva messi in guardia. Si parla di bimbi chiusi al buio per ore e costretti a dormire con la testa sul tavolo. Le maestre: "non pensavamo di far male".

Roma, 15 maggio 2012 - arrestate un'insegnante e la dirigente dell'asilo San Romano. L'insegnante, coperta dalla dirigente, costringeva i piccoli a pulire la pipì e umiliava quelli con disagi psichici. Al momento dell'arresto, sorrideva con sarcasmo. Entrambe le donne sono sposate e hanno delle figlie.

Ma com'è possibile contrastare fenomeni del genere? Sicuramente i genitori devono essere molto attenti ad ogni segnale. Molto spesso, i bambini non parlano con gli adulti del fenomeno traumatico che hanno subito, ma questo non significa che non capiscano o che siano meno sensibili. Al contrario, manifestano il loro disagio, ma in un modo diverso da quello degli adulti: rifiuto del cibo, problemi nel sonno, incubi, regressione nella parola e atteggiamenti violenti. Però i bambini non sono in grado di chiedere aiuto da soli: devono essere gli adulti a cogliere i campanelli di allarme nei loro comportamenti e a parlare con loro dei traumi subiti, per alleviare le loro sofferenze.

Ma oltre che dal genitore, il bambino

è tutelato anche sul piano normativo. A tale proposito, è opportuno ricordare la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, del 1989, nella quale si tutela il minore "dagli affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione". Il nostro Codice Penale si occupa dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, prevedendo la reclusione fino a sei mesi se dal fatto deriva "il pericolo di malattia nel corpo o nella mente".

Considerati i vari fatti di cronaca che



si sono ripetuti in questi anni, sembra ormai evidente che l'effetto dissuasivo delle norme penali non basti a frenare l'impulso violento di certe educatrici. Ma non solo: nemmeno la coscienza, prima ancora del monito legale, è capace di inibire simili atti. La frequenza con cui si verificano i maltrattamenti sui minori può indurci a pensare che l'umanità si stia abituando sempre di più alla violenza. Ma perché? Un tempo l'infanzia era considerata come un'età sacra. Da quando questa età ha perso la sua sacralità? Perché si può anche solo concepire di poter violare il corpo di un bambino, violare la sua dignità e segnarlo con questa esperienza terribile per tutta la vita? A queste domande, forse, non vi è risposta. Vi è solo una certezza: questa ferocia non è degna di una società che si definisce "civile".

Giada Contini

Fonti:

[roma.corriere.it](http://roma.corriere.it), [corrierefiorentino.corriere.it](http://corrierefiorentino.corriere.it), [bambini.guidone.it](http://bambini.guidone.it), [www.youreporter.it](http://www.youreporter.it), [www.blitzquotidiano.it](http://www.blitzquotidiano.it), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.bambinioraggiosi.com](http://www.bambinioraggiosi.com), [milano.repubblica.it](http://milano.repubblica.it), [www.synergiacentrotrauma.it](http://www.synergiacentrotrauma.it), [www.miolegale.it](http://www.miolegale.it)



## Beccaria: un occhio ieri, e l'altro domani L'autore de "Dei delitti e delle pene" nel pensiero dei giuristi moderni

La giustizia deve fondarsi sul diritto. È questo il dettame che fra tutti quelli espressi risalta di più dal convegno "Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria - Il fallimento del carcere", tenutosi lo scorso 21 novembre presso l'auditorium Santa Apollonia a Firenze. Un meeting diviso in due sessioni, a cavallo fra mattina e pomeriggio, e che ha avuto ospiti illustri in materia, provenienti da tutta Italia, toccando tutto l'universo consequenziale che il tema penitenziario comporta. La conferenza, dopo alcuni brevi scampoli introduttivi, ha subito toccato un *topic* di stretta attualità, e cioè quello riguardante la chiusura, che dovrebbe avvenire a marzo 2015, dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo. A rimarcarlo

con orgoglio è stato l'assessore Luigi Marroni, che rappresentava il presidente della giunta regionale della Toscana Enrico Rossi, per poi lasciare la parola ai relatori del convegno. Convegno questo che ha avuto come moderatori Franco Corleone, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Toscana, ed Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto presso l'Università di Firenze nonché fondatore dell'associazione *Altrodiritto*, i quali, dopo i saluti di rito, hanno omaggiato Cesare Beccaria, a cui è intitolato lo stesso convegno, in occasione del 250esimo anniversario di una delle sue opere più note, *Dei delitti e delle pene*. «Può l'Italia in tranquilla coscienza definirsi il paese di Beccaria?» si interroga Corleone «Oggi si pone la questione della qualità di vita in carcere, dello scopo, della finalità della pena e delle modalità di vita in carcere. E tutto riguarda il rapporto fra carcere e democrazia». Il garante regionale continua poi a fare il punto della questione, chiedendosi se il carcere debba effettivamente essere o meno un'istituzione totale, nella quale, a prescindere da tutto, bisogna comunque salvaguardare i diritti fondamentali dell'uomo. Detto questo, il simposio è proseguito con l'intervento di Giuseppe Mosconi, professore di sociologia del diritto presso l'Università di Padova, che ha presentato la relazione *"No prison, senza se e senza ma"* curata dal professore Massimo Pavarin, il quale non ha potuto partecipare al meeting. Mosconi, dopo una breve introduzione, è entrato subito a gamba tesa,

invocando la riflessione sull'idea del punire, ereditata proprio da Beccaria, che col trascorrere dei secoli può essersi corrotta nella sua effettiva e concreta applicazione. «La pena oggi si fonda su una privazione di libertà del singolo, che è un assunto totalmente sproporzionato; la dimensione dei diritti in carcere non è la stessa dei diritti al di fuori proprio nel momento in cui manca il diritto fondamentale: quello della libertà. Da qui nasce



l'idea del riformare; bisogna rendere il carcere più umano dal punto di vista rieducativo, in modo tale da non renderlo un centro di segregazione sociale, in cui convergono in un maxi calderone detenuti tossicodipendenti, extracomunitari, e micro e macrocriminalità penale ed economica». Sempre sul tema di Beccaria si è incentrato l'intervento di Emilio Santoro, che si è poi inoltrato nell'assai dibattuto tema dell'ergastolo, chiedendosi quale possa essere l'effettiva validità di pene detentive quali quest'ultima, «una detenzione che pone diritti» si chiede ironicamente «a cosa serve? C'è bisogno che la Corte costituzionale abbia il coraggio di fermarsi, laddove lo Stato non è in grado di garantire il rispetto e la dignità durante la detenzione, perdendo così il diritto di punire in maniera detentiva le persone, come è avvenuto ad esempio in nelle corti di California e Germania». Alla tavola rotonda era presente anche Antonietta Fiorillo, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, da donna prima che da professionista, ha affrontato l'annoso problema delle carceri femminili, e del relativo rapporto all'interno di questi fra madri e figli. Un vincolo ambiguo quest'ultimo, limitato purtroppo da istituti non idonei, che impediscono in maniera laica al genitore di mantenere il naturale rapporto con la propria prole. Di diversa tipologia è stato invece il contributo di Stefano Anastasia, ricercatore presso l'Università di Perugia, che è invece tornato a parlare più in generale della privazione della libertà dell'individuo

all'interno delle carceri, fatto questo che rende pertanto impossibile parlare di "carcere dei diritti" in senso stretto. A tal proposito si è così inserito Marcello Bortolato, magistrato di sorveglianza di Padova, sentitosi idealmente chiamare in causa. La sua infatti è stata una presa di posizione in prima persona, constatando sì la privazione di diritti che tutti i detenuti patiscono, ma facendo anche emergere l'isolamento che i giudici soffrono da parte del ministero, che spesso non fornisce alle strutture carcerarie le appropriate condizioni che normalmente dovrebbero invece essere garantite. Di carattere più tecnico è stato invece l'intervento di Alberto Di Martino, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, nonché garante dei diritti dei detenuti sempre a Pisa, il quale, dopo un'irriverente provocazione atta a contestare l'abusata definizione di "carcere dei diritti", riflette, fra gli altri, sull'art. 4 della legge penitenziaria che verte sull'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati. «Il problema», afferma Di Martino «è che di base questi decantati diritti non ci sono; esistono delle indicazioni per il trattamento, ecco, che è difatti un concetto vuoto. Un tema ricorrente è quello del sovraffollamento, che però ci fa dimenticare la realtà che il detenuto affronta ogni giorno, e cioè un trattamento di riabilitazione che fondamentalmente non consiste in nulla, proprio perché il suddetto trattamento è giusto menzionato; bisognerebbe mettere in evidenza l'assistenza post penitenziaria, queste dovrebbe essere la norma centrale». Il fulcro della discussione è passato poi ad Eriberto Rosso, presidente della Camera penale di Firenze: non si tratta però, a suo modo di vedere, di un problema che riguarda il carcere dei diritti, bensì quello dei diritti in carcere, una sfumatura decisiva. Spesso infatti quelle che sarebbero le ovvie e naturali necessità dei condannati vengono compresse in modo drammatico, impedendo addirittura ai rispettivi avvocati di incontrare i propri clienti in carcere al fine di preparare una difesa degna di questo nome. Una visione da filantropo è invece quella che contraddistingue l'intervento fatto da Gherardo Colombo, un ex magistrato che parte,



(Continua da pagina 9)

con una certa lungimiranza, da lontano, parlando di una rieducazione culturale generale, che tocchi i giovani andando nelle scuole, cercando di essere chiari e capibili, ascoltando anche quello che hanno da dire, non imponendogli cosa pensare. «Deve esserci un percorso di recupero» dice l'ex magistrato che poi prosegue - «visto che sì, siamo esseri umani, e fintanto che non sarà riconosciuto che la pena è male perché causa sofferenza, sarà impossibile migliorarci». A chiudere questa prima parte mattutina della conferenza, dedicata al carcere dei diritti, è stato Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, che ha rimarcato tutte le necessità dei condannati, che spesso vengono ignorate. Un dibattito ad ampio respiro questo, che ha toccato, qualche ora dopo nella sua seconda parte pomeridiana il topic "Quale pena?", moderata questa volta unicamente dal garante Corleone, che dopo una breve introduzione atta a far da raccordo fra i due tronconi del meeting, ha dato spazio a Francesco Maisto, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che ovviamente si è ricollegato a gran parte dei numerosissimi temi precedentemente trattati dal resto dei relatori, avanzando tuttavia una critica al riguardo. È giusto infatti, a suo modo di vedere, sollevare critiche legittime come quelle evidenziate, ma è comunque ingiusto svilire la magistratura, liquidando in poche parole tutti i grandi passi in avanti fatti da quest'ultima negli ultimi trent'anni. A chiudere la tavola rotonda è stato l'intervento di Luciano Eusebi, professore di diritto penale presso l'Università Cattolica di Milano, che fa il punto su un focus che spesso spassa nell'indifferenza: la prevenzione. «La prevenzione» spiega Eusebi «dipende dal coraggio di riconoscersi corresponsabili dei fattori che favoriscono la criminalità, dal contrasto degli interessi materiali che stanno dietro ai reati». Infine la chiosa finale dello stesso professore della Cattolica: «Solo una società che sia capace di cogliere i suoi livelli di corresponsabilità dei crimini, invece di costruire capri espiatori o nemici su cui concentrare tutte le caratteristiche minacciose, può contrastare la criminalità, evitando la disfunzione di un diritto penale che prende solo i pesci piccoli e non sa opporsi ai grandi interessi criminali».

Dumitru Tcaciuc



## L'ergastolo

### Una pena contraria al senso di umanità?

“L'ergastolo è una pena di morte nascosta”. Queste sono state le parole di Papa Francesco di fronte all'Associazione internazionale di diritto penale. Il Pontefice invita “tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà” a lottare per migliorare le condizioni carcerarie, “nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà”. Ed è proprio sul tema della dignità umana che si ricollega all'ergastolo, sottolineando il fatto che tale punizione non sia più presente nel codice penale del Vaticano.

Questo riferimento alla “dignità umana”, indubbiamente, ci fa scattare qualche campanello di allarme. La dignità umana non è un concetto nuovo nel diritto: basta pensare al testo del III comma dell'art. 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” Non solo: guardando all'ordinamento internazionale, l'art. 3 della Cedu stabilisce “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Umanità, dignità umana... Le norme non mancano di evidenziare questi valori. Ma com'è possibile che l'istituto dell'ergastolo stia ancora in piedi, allora?

In effetti, sembra molto difficile coordinare l'ergastolo con la finalità rieducativa della pena: quali trattamenti risocializzanti potranno essere utili a un soggetto che non verrà mai più reinserito nella società?

Gli stessi interrogativi si sono presentati alla Corte di Assise di Verona, nel 1974, quando si era trovata a giudicare un imputato di omicidio volontario e rapina aggravata. La questione è arrivata fino alla Corte Costituzionale, che ha respinto l'incostituzionalità della pena perpetua con la sentenza 264 del 1974. Ma vediamo da vicino le motivazioni della Consulta.

La finalità rieducativa, prevista dall'art. 27, III comma della Costituzione, non è l'unica finalità perse-

guita dalla pena. Anzi, non è nemmeno sempre possibile rieducare un condannato. Tra le tante finalità perseguite dalla pena, c'è anche quella della difesa sociale: l'ergastolo svolge un'importante funzione deterrente dal crimine per coloro che sono indifferenti a comminatorie inferiori (funzione general preventiva). Fin qui, nessun problema: il compito della Corte è quello di decidere se vi sia

un contrasto tra la norma e la Costituzione, ed è esattamente ciò che ha fatto con questo ragionamento.

Ma la nostra Corte Costituzionale non si è limitata a questo: ha fatto un'ulteriore considerazione, degna quasi di un giudice di merito, ha ricollegato la pena perpetua all'istituto della liberazione condizionale. L'ergastolo, in concreto, non è necessariamente pena perpetua: l'ergastolano ha un'effettiva possibilità di essere reinserito nel consorzio civile, e questo proprio grazie all'art. 176 del codice penale, alla liberazione condizionale. L'ergastolo è legittimo in quanto non ergastolo: il condannato ha la possibilità di accedere a una misura che gli consente di uscire dal carcere.

Quindi, il certificato di detenzione che recita “fine pena: mai” non è da considerarsi, secondo la Corte, come un trattamento contrario al senso di umanità.

Proprio qualche mese fa, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affrontato la stessa problematica, con la sentenza *Öcalan vs Turchia*. Öcalan era il capo del PKK, uno dei terroristi più pericolosi della Turchia, ed è stato condannato all'ergastolo. In questo caso, il ricorrente allegava la violazione dell'art. 3 della Cedu.

La Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo considera la pena perpe-



tua conforme all'art. 3 della Cedu, ma solo se il detenuto ha delle chances concrete di essere liberato anticipatamente. È esattamente la stessa argomentazione richiamata dalla nostra Corte Costituzionale. Quindi, non ci resta che vedere se la legislazione turca preveda o meno questa possibilità.

In effetti, il diritto turco prevede l'istituto della liberazione condizionale, ma questa può essere concessa solo dal Presidente della Repubblica, in caso di malattia o vecchiaia del detenuto.

E' sufficiente? No.

Questa è una prospettiva che si colloca in un'ottica diversa dalla liberazione per motivi di carattere penitenziario, trattamentale. La liberazione condizionale viene concessa soltanto con un provvedimento di grazia da parte del Presidente della Repubblica, senza nessuna valutazione in ordine al ravvedimento del detenuto. A meno che non si ammalia gravemente o abbia raggiunto una veneranda età, Öcalan non ha possibilità di uscire dal carcere.

Quindi, stavolta, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 3 Cedu perché nel caso in cui l'ergastolo non sia modificabile e non ci sia una concreta possibilità di ottenere la liberazione condizionale per motivi di carattere penitenziario (e non solo per una mera concessione graziosa), allora si integra un trattamento inumano.

In conclusione, l'esecuzione della pena deve sempre garantire la possibilità al detenuto di una liberazione anticipata: solo in questo modo si può parlare di rispetto della dignità umana. L'ingresso in carcere dell'ergastolano non deve essere paragonabile all'entrata nell'Inferno dantesco: "lasciate ogni speranza, voi ch'intrate".

Giada Contini ■

## Donna e avvocato Per essere così, dolcemente complicate

La prima Avvocata francese è stata Jeanne Chauvin, figlia di un noto notaio, nata a Jarqueau (Loirette) nel 1862, che ha studiato e si è formata professionalmente a Parigi.

Studentessa brillante e con un'intelligenza vivace, seppur rimasta orfana giovanissima, Jeanne Chauvin prosegue gli studi e consegue ben due lauree, una in Diritto ed una in Filosofia.

Si laurea in giurisprudenza nel 1890 ed è la seconda donna in Francia a conseguire detto titolo, la prima a conseguire un dottorato in diritto nel 1892, che fieramente dedica allo «*Studio storico delle professioni accessibili alle donne*», in cui rivendica l'uguaglianza tra uomini e donne sia nell'accesso all'istruzione, sia nell'accesso alle professioni, siano esse pubbliche o private.

Forse oggi questa rivendicazione ci può apparire banale e scontata perché il diritto allo studio è riconosciuto a tutti nel nostro Paese, ma all'epoca le parole di Jeanne Chauvin hanno fatto molto scalpore e la discussione della sua tesi è stata ripetutamente interrotta da urla, schiamazzi e perfino canti da parte di numerosi contestatori, al punto che solo l'intervento delle guardie consentì alla giovane di ultimare la discussione.

Dalla cattedra di diritto del liceo Molière, oltre a fare lezione alle studentesse parigine, Jeanne Chauvin si batte a lungo per vedere riconosciuto il diritto delle donne sposate di essere testimoni negli atti pubblici e privati, nonché di disporre dei frutti del loro lavoro o degli affari personali e, finalmente in possesso dei titoli necessari, il 24 novembre

1897 chiede alla Corte d'Appello di Parigi di poter finalmente compiere il giuramento di avvocato.

La legge consente solamente agli uomini di esercitare la professione di avvocato e così pochi giorni dopo le viene notificato il rifiuto a prestare giuramento e, quindi, ad esercita-



re la professione forense.

Ne seguono due anni di lotte del movimento femminista e di rivendicazioni e finalmente il 30 giugno 1899 viene discussa alla Camera una proposta di legge depositata da alcuni noti Avvocati con cui, alla luce dell'uguaglianza del titolo di studio riconosciuto a uomini e donne, si chiede di modificare la legge in modo da consentire anche a queste ultime di accedere alla professione forense.

Dopo un lungo anno di discussioni e dibattiti, il primo dicembre del 1900 viene finalmente pubblicata sul Journal Officiel (Gazzetta Ufficiale) la legge n. 1900-1201, che riconosce alle donne il diritto di esercitare la professione di Avvocato.

Il 19 dicembre del 1900 Jeanne Chauvin presta l'agognato giuramento e passa alla storia come la prima donna Avvocato di Francia.



(continua da pagina 11)

Così si è ritenuto per anni, giacché si è scoperto recentemente che in realtà Jeanne Chauvin avrebbe giurato in ritardo di appena tredici giorni rispetto ad un'altra donna, Olga Petit, che ha giurato prima di lei il 6 dicembre del 1900, ad appena ventiquattr'ore dall'entrata in vigore della legge.

Olga Petit è una donna russa, che ha frequentato l'Università di Parigi insieme a tante altre studentesse straniere, ma in Francia ancora oggi si riconosce a Jeanne Chauvin (anche se di fatto non è stata la prima donna Avvocato del Paese) il merito di essersi battuta per ottenere il diritto di esercitare questa professione e che ha dovuto continuare a battersi per lungo tempo, osteggiata e malvista per il semplice fatto di svolgere quella che si credeva fosse una professione tipicamente maschile.

Quanto Jeanne Chauvin fosse osteggiata dall'opinione pubblica del tempo lo dimostra una serie quindi di cartoline umoristiche che il fotografo Marinet ha pubblicato in suo onore all'epoca in cui la donna esercitava la professione forense a Parigi.

Le cartoline postali dedicate a Jeanne Chauvin sono state stampate nella tipografia Royer, tutt'ora attiva, nella città lorena di Nancy; la collezione appartiene attualmente ad un noto collezionista francese, Marc Durelle.

Le immagini trasmettono molta serenità ed i testi sovrapposti alle immagini rappresentano non tanto la biografia di Jeanne Chauvin, ma la condizione del genere femminile ai primi del Novecento; il fine di queste immagini appare quello di creare consenso attorno alle conquiste ed ai passi avanti in tema parità di genere relative all'esercizio dei diritti.

Come è facile immaginare, nello stesso periodo sono state pubblicate altre cartoline postali, fotografiche e non, di segno opposto, espressione di una buona dose di misoginia

dell'opinione pubblica del tempo, spesso anche volgari, senza testo o messaggio scritto, dirette ad un vasto ed incolto pubblico per accumulare facili consensi in senso discriminatorio verso le donne che si battevano per il riconoscimento di crescenti diritti.

Delle cartoline che vi presentiamo e della vicenda di Jeanne Chauvin si è parlato di recente via web e ci è sembrato carino pubblicarne alcune e parlare della sua storia nel nostro giornalino, visto che il nostro gruppo di volontari è composto in massima parte da donne e che ancora oggi, a distanza di oltre 110 anni dal giuramento della prima donna Avvocato di Francia, noi donne continuiamo a sperimentare piccole e grandi forme di discriminazione

nell'esercizio delle professioni, sui luoghi di lavoro etc.

Basti pensare che (i dati sono forniti dall'AIGA), oggi le donne Avvocato costituiscono il 50 per cento degli iscritti agli Albi e la gran parte di queste sono giovani, ma negli organismi rappresentativi della categoria prevale in modo schiacciante la presenza maschile ed in particolare di uomini che hanno superato i 45 anni di età.

Ancora, mediamente una donna avvocato dichiara redditi pari ad un terzo di quelli dei colleghi uomini e nella fascia reddituale al di sotto dei



Cliché A. Marinet. — Imp-Phot. J. Royer, Nancy.

9. — La femme avocat.  
N'est-ce pas l'équité et le droit qui sont en souffrance dans tous les tribunaux de France où les affaires s'entassent les unes sur les autres, attendant leur tour indéfiniment. La femme avocat apportera à la justice son activité, et, galvanisés par son exemple, Messieurs du tribunal vous travaillerez réellement.



Cliché A. Marinet. — Imp-Phot. J. Royer, Nancy.

10. — La femme avocat. - Suspension d'audience.  
Bois amour ! deviens fort. Bois, mon âme, pour un jour aimer tout ce qui est beau, généreux, et que tu sois un patriote comme Krüger, un vrai français comme de Villebois-Mareuil.

12 mila Euro si collocano migliaia di giovani.

Si tratta di una mancanza di equiparazione tra uomini e donne che si riscontra in numerosi altri settori e che non pare superabile in tempi rapidi, avendo a che fare con il mutamento di mentalità di moltissime persone.

Ma non ci fermeremo e continueremo a far sentire la nostra voce, in ricordo di tutte le donne che si sono battute per il riconoscimento dei diritti che oggi esercitiamo e che sentiamo come scontati.

V. V.

## Storie da "veri detective"

Negli ultimi anni le serie TV, americane e inglesi per la maggior parte, sono diventate paragonabili a film per il cinema per budget, montaggio, attori e storie. Certo, le prime non sostituiranno mai i film hollywoodiani, ma hanno iniziato a percorrere un binario parallelo tale che anche gli attori più rinomati e premiati iniziano a crederci e a prenderne parte. Kevin Spacey, del resto, ha ammesso che "15 anni fa [...] il mio agente non mi avrebbe permesso di prendere in considerazione una serie televisiva dopo aver vinto un Oscar"<sup>1</sup> e adesso lo ritroviamo come protagonista del Serial **House of Cards**.

A differenza dei film, le serie TV riescono a sviluppare meglio l'introspezione dei personaggi e a seguirli in vicende di più ampio respiro. Per questo le migliori sono generalmente drammatiche. In questo si è specializzata l'emittente via cavo americana HBO, che ha abituato i telespettatori a serie TV impegnate e per un pubblico adulto. Tra tutte vale la pena citare, su questo giornale, **OZ**: una serie TV di fine anni '90 che narra le vicende dei detenuti e degli operatori (polizia penitenziaria, direttore, medici, ecc...) di un penitenziario di massima sicurezza americano collocato in un'immaginarie Oswald, che in un certo senso rappresenta tutto il territorio statunitense. Infatti nella serie si fa riferimento a diverse modalità di esecuzione della pena capitale utilizzate contemporaneamente nell'immaginarie Oswald, mentre in realtà ogni stato che applicava la pena di morte utilizzava solo una metodologia (fino alla riforma Bush).

Questo numero di Art. 17 è successivo alla fine della prima stagione italiana di **True Detective**, una serie di Nick Pizzoloto che ha avuto un seguito fortissimo nel mondo grazie anche alla magistrale performance dei due interpreti principali. Ma andiamo con ordine.

Non si tratta di una classica serie TV di tipo "crime" come il titolo po-

trebbe far credere. In queste ultime serie il fulcro dell'attenzione dello spettatore è concentrato su alcuni casi isolati o su un serial killer. In **True Detective**, sebbene le scene degli assassinii siano rappresentate dando risalto alle perversioni e alle pulsioni omicide e non manchino le indagini che vengono portate avanti (e ricostruite) in diciassette anni, Nick Pizzoloto ha incentrato la sua storia sul "percorso di vita" dei due "veri detective" che sono i protagonisti di una narrazione ambientata in una Louisiana "sporca" e rurale, dimenticata da tutti tra un uragano ed un altro.

### Un po' di trama


Durante le vicende narrate ci rendiamo conto di come Marty Hart (Woody Harrelson), all'apparenza poliziotto modello che svolge il suo compito con dedizione per poi tornare dalla sua perfetta famiglia, in realtà nasconde una vita priva di affetti, e di come lo strano e tormentato Rust Cohle (Matthew McConaughey) arriva quasi a distruggere il suo corpo sebbene mantenga una ossessiva lucidità per quanto concerne le indagini cui partecipa.

Le indagini sono il pretesto per la ricerca di un punto di rottura nell'esistenza dei due personaggi, che, nel corso delle vicende narrate scopriranno di avere ben più cose in comune di quante, invece, li separano.

### Perché ne vale la pena

Come già anticipato, il gran merito del successo dell'opera è dovuta all'interpretazione dei due attori, ed in particolare a quella di McCo-

naughey. La serie è spesso introspeettiva e alterna silenzi ad azione, dialoghi avvincenti (spesso interrogatori, anche dei due detective) ad esterni sconfinati, in cui i protagoni-



sti si trovano spesso a vagare inseguendo una flebile traccia. Nonostante tutto questo, la serie mantiene un buon senso di claustrofobia e di angoscia che attanaglia in ogni momento la narrazione, grazie, oltre che alla recitazione, anche alla fotografia un po' fumosa e alla regia.

### E poi?

La storia della serie TV si conclude con la prima stagione. Ma la HBO e Pizzoloto hanno già in programma una seconda stagione con nuovi protagonisti e un'altra storia da narrare. Non resta che aspettare quindi per verificare se i nuovi protagonisti (tra cui) Collin Farrell, Vince Vaughn e Kelly Reilly riusciranno a far meglio di McConaughey e Harrelson in una poco nota California, lontana dai riflettori di Los Angeles e San Francisco.

Cristian Lorenzini

<sup>1</sup> [www.linkiesta.it/attori-hollywood-serie-tv-cinema](http://www.linkiesta.it/attori-hollywood-serie-tv-cinema)



## L'Altro diritto segnala: Inserire il delitto di tortura nel codice penale. Perche' la tortura e' una pratica medievale

Antigone, l'associazione "per i diritti e le garanzie nel sistema penale", ([www.osservatorioantigone.it](http://www.osservatorioantigone.it)) si è fatta promotrice di una petizione per l'introduzione del delitto di tortura nel codice penale italiano.

Di seguito ne riportiamo il testo pubblicato su [www.change.org](http://www.change.org)<sup>1</sup>, raggiungibile cliccando il link sul sito dell'associazione Antigone.

Nonostante gli impegni internazionali assunti l'Italia oggi non ha ancora un reato di tortura.

La tortura è un crimine contro l'umanità. Così è definita dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa. Una persona custodita dallo Stato, quello Stato che rappresenta tutti noi, non deve mai sentirsi a rischio. Ma la tortura in Italia non è reato. Abbiamo cinquemila norme penali che puniscono e proibiscono comportamenti di ogni tipo, ma non abbiamo il delitto di tortura nel nostro codice penale. Eppure la tortura esiste, eppure la tortura è praticata. Nessuna democrazia può ritenersi al sicuro. Tra pochi mesi l'Onu dovrà valutare la tenuta dei diritti umani nel nostro Paese. Noi continueremo incessantemente a lottare perché il diritto italiano colmi questa lacuna intollerabile. Continueremo anche a lottare perché la tortura non sia praticata mai e in nessuna circostanza.


Per questo chiediamo al Parlamento di approvare subito una legge che introduca il crimine di tortura nel nostro codice penale, riproducendo la stessa definizione presente nel Trattato Onu. Una sola norma già scritta in un atto internazionale. Per approvarla ci vuole molto poco.

Firma la petizione per introdurre il delitto di tortura nel codice penale. Lo hanno già fatto migliaia di persone tra cui:

Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Cristina Comencini, Erri De Luca, Luigi Ferrajoli, Davide Ferrario, Elena Paciotti, Mauro Palma, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Ettore Scola, Daniele Vicari, Vladimiro Zagrebelsky, Vittorio Agnoletto (Flare), Mario Angelelli (Progetto Diritti), Don Luigi Ciotti (Libera, Gruppo Abele), Franco Corleone (coord. Garanti territoriali), Roberto Di Giovan Paolo (Forum salute in carcere), Ornella Favero (Ristretti

Orizzonti), Luigi Manconi (A buon diritto), Corrado Marcetti (Fondazione Michelucci), Antonio Marchesi (Amnesty International), Alessandro Margara (ex capo Dap), Carlo Renoldi (Magistratura Democratica), Marco Solimano (Arci), Cecilia Strada (Emergency), Andrea Paolo Taviani (Medici contro la tortura), Rete Viola, 10X100 Genova, Gabriella Guido (LasciateCIEntrare), Italo Di Sabato (Osservatorio sulla Repressione), Daniele Domenicucci (Referendario - Corte giustizia dell'UE), Paolo Flores D'Arcais (Micromega).

# CHIAMIAMOLA TORTURA



PER L'INTRODUZIONE DEL REATO  
NEL CODICE PENALE ITALIANO

<sup>1</sup> [www.change.org/p/inserire-il-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-perché-la-tortura-è-una-pratica-medievale](http://www.change.org/p/inserire-il-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-perché-la-tortura-è-una-pratica-medievale)

**L'Altro diritto eventi**

**Martedì 16 Dicembre 2014**  
**dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

**L'Altro diritto sez. Pisa**  
presenta



**USI, ABUSI (E SOTTINTESI)  
DELLA CUSTODIA CAUTELARE**

La recente normativa di riforma

*Polo Piagge, Aula A1*  
*Via Giacomo Matteotti, 3 - Pisa*

Interverranno:

**Prof. Avv. Enrico Marzaduri**

Docente di diritto processuale penale presso l'Università di Pisa

**Prof. Emilio Santoro**

Docente di filosofia e sociologia del diritto presso l'Università di Firenze, Presidente dell'Associazione L'Altro Diritto

**Avv. Serena Caputo**, membro della Camera Penale di Pisa

*La partecipazione al convegno è **gratuita** ed  
attribuisce agli avvocati intervenuti  
il riconoscimento di **4 crediti formativi***

*Le iscrizioni dovranno pervenire all'indirizzo  
e-mail [adpisa@libero.it](mailto:adpisa@libero.it) entro il 13 dicembre p.v. e saranno  
accettate fino all'esaurimento dei 90 posti disponibili*

**[www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)**

# Articolo 17

**"L'altro diritto"** è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.



adpisa@libero.it

**ARTICOLO 17**  
periodico quadrimestrale  
di impegno civile,  
supplemento di In-Oltre

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO  
DELLA SOPRINTENDENZA  
ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA

*Direttore responsabile In-Oltre:* Edoardo Semola

*Responsabile Articolo 17:* Marta Campagna

*Coordinatore lavori:* Marta Campagna

*Redazione:* Marta Campagna,  
Chiara Benedetti, Giada Contini,  
Florencia Dalle Lucche,  
Cristian Lorenzini, Dumitru Tcaciuc,  
Valentina Ventura.

*Editing:* Cristian Lorenzini

*Editore:* L'Altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del  
18/05/2004

*Stampato:* Copisteria il Campano - Pisa

[www.altrodiritto.unifi.it/art17](http://www.altrodiritto.unifi.it/art17)

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su [www.report.it](http://www.report.it), e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo [www.altrodiritto.unifi](http://www.altrodiritto.unifi)



LIBRERIA  
PELLEGRINI

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024  
[www.libreriapellegrini.it](http://www.libreriapellegrini.it)

Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.